

ALLEGATO SUB A) DELIBERA DI G.C. N° 122 DEL 26/11/2015

REGOLAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D. LGS. 12/04/2006 N. 163.

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi disciplinati dall'art. 93, commi da 7-bis a 7-quater del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163.
2. Gli incentivi al personale di cui al presente regolamento hanno la finalità di incentivare il personale interno ad effettuare la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la direzione lavori ed il collaudo dell'opera, nonché l'attività del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed eventualmente del Supporto al RUP: quanto sopra in quanto la finalità dell'istituto è di favorire lo sviluppo delle professionalità interne e conseguire un risparmio di spesa per mancato affidamento all'esterno.
3. In attuazione della norma di cui al comma precedente, una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, e comunque graduata secondo le previsioni di cui all'art. 3, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, co. 7, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, comprensiva di tutti gli oneri previsti dalla legge, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti nel presente regolamento.
4. Per "importo posto a base di gara" di un'opera o di un lavoro s'intende l'importo dei lavori posto a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza come risultante dal quadro economico approvato dell'opera, con l'esclusione delle somme a disposizione, dell'I.V.A., degli imprevidi, delle varianti e delle altre spese tecniche.
5. Le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno costituiscono economie. Costituiscono altresì economie le quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità.
6. Il personale che fa parte del Gruppo di progettazione potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro, tuttavia le attività non comporteranno il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
7. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria o effettuati in economia, in quanto rientranti nelle ordinarie attività d'ufficio.

ART. 2 - DESTINATARI DEI COMPENSI

Al fine di procedere alla redazione di ciascun elaborato progettuale e di pianificazione, è costituito un Gruppo di progettazione (G.P.) formato da personale dipendente dell'Amministrazione comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche.

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, viene nominato un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione (RUP). La nomina del RUP avviene con D.G.C..

2. Il RUP individua con apposito provvedimento i componenti del gruppo e i loro eventuali collaboratori.
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo deve, altresì, indicare:
 - l'opera o il lavoro da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA, dell'opera o del lavoro da realizzare e la somma, non superiore al 2% del medesimo importo, determinata ai sensi dell'art. 3 in funzione del grado di complessità e della ripetitività del progetto;
 - il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati secondo le tempistiche previste dal Programma delle Opere Pubbliche;
 - i nominativi e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il G.P.;
 - l'individuazione delle aliquote da destinare ai singoli componenti del G.P.;
 - la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, fatte salve eventuali proroghe derivanti da cause non imputabili ai componenti del gruppo di progettazione.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesti dal singolo intervento, e, di norma e tenuto conto del personale tecnico del Comune di Villafranca Padovana.
5. In caso di mancato rispetto dei termini, senza adeguata giustificazione, si applica una penale riducendo la quota del fondo spettante dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del compenso spettante; qualora il ritardo superi i trenta giorni senza giustificati motivi, l'incarico si intende revocato.

ART. 3 - COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Il fondo viene stabilito nelle seguenti percentuali effettive dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, e per le prestazioni effettivamente svolte, non superiore :
 - al 2,0% per progetti aventi importo a base di gara fino ad €. 1.000.000;
 - al 1,8% per importi superiori ad € 1.000.000 a 2.000.000,00;
 - 1,5% per importi superiori
2. Una percentuale pari all'80% del fondo, come sopra determinata è ripartita, secondo le percentuali calcolate sulla base della entità e della complessità della prestazione fornita e del grado di responsabilità connesso alla stessa, tra le seguenti figure professionali:

		collaboratore		
			disegnatore	amm.vo
Responsabile unico procedimento		25%		3%
Incaricati redazione progetto	preliminare	10%	5%	3%
	definitivo	15%	5%	3%
	esecutivo	25%	5%	3%
Redattore Piano di Sicurezza		5%		

Direttore dei lavori		15%		2%
Collaudatore		5%		1%

3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione è ridotto del 10% dell'importo calcolato al punto 2 dell'art. 3.

ART. 4 – DESTINAZIONE DEL 20% DEL FONDO NON SOGGETTO AL RIPARTO

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione provvede a stabilire la destinazione della rimanente quota del 20% del Fondo per la progettazione e l'innovazione.
2. Tali somme possono essere destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Le relative risorse possono essere sommate annualmente o anche per progetti pluriennali. Le decisioni in merito sono assunte dalla giunta comunale.

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo riguarda ogni singola opera, o lavoro, progettata e/o eseguita.
2. Per ogni singola opera le liquidazioni sono disposte dal Funzionario Incaricato dall'Amministrazione comunale con apposito atto di liquidazione entro 30 giorni dal compimento di ciascuna attività, mentre per i progetti di lavori di importo stimato inferiore ad € 500.000,00, la liquidazione è fatta in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati.
3. La liquidazione può essere disposta a saldo a conclusione di ogni singolo adempimento.
4. In caso di ritardi o inadempienze imputabili ai soggetti facenti parte del gruppo, il RUP tenuto conto della difficoltà dell'iter progettuale, ha l'obbligo di procedere al calcolo della riduzione del compenso in proporzione all'entità dell'inadempimento, da sottoporre all'approvazione del Funzionario Incaricato della liquidazione.
5. Gli importi liquidati devono essere comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;

- b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006, fatto sempre salvo il diritto del Comune di rivalersi;
 - c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - d) i dipendenti incaricati della Direzione dei Lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico. Nel caso del RUP l'accertamento è di competenza del Funzionario Incaricato della liquidazione.
 3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, il "Comune" ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

ART. 7 – VARIE

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico comunale restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune di Villafranca Padovana, il quale potrà farvi apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.
2. I compensi di cui al presente regolamento confluiscono, rispettivamente, nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali 1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 26 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali – Area della Dirigenza 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni.